

(Versione con *omissis* dei dati personali secondo le *policy* dell’Autorità e le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali)

DELIBERAZIONE 23 MARZO 2021
121/2021/A

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1151^a riunione del 23 marzo 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: Codice Privacy);
- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: Regolamento), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito: RPD);
- le linee guida del Gruppo di lavoro ex articolo 29 della direttiva 95/46/CE sul RPD, nella versione emendata ed aggiornata in data 5 aprile 2017;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento ed assetto organizzativo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- la deliberazione 1 febbraio 2018, 42/2018/A, con la quale l’Autorità ha designato Responsabile della Protezione dei Dati personali;

- la deliberazione dell’Autorità 10 luglio 2020, 264/2020/A, di nomina del Segretario generale dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 594/2020/A, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;
- l’avviso SGE n. 1/2021 del 1 marzo 2021 con il quale, in considerazione della cessazione dell’incarico dell’attuale Responsabile della Protezione dei Dati personali, i dirigenti e i funzionari di alta professionalità sono stati invitati a far pervenire - entro e non oltre il giorno 12 marzo 2021 - la propria manifestazione di interesse, corredata di un curriculum vitae;
- le manifestazioni di interesse pervenute all’esito dell’avviso SGE n. 1/2021.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento, all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), prevede l’obbligo per il titolare e il Responsabile del trattamento di designare il RPD *“ogniquale volta il trattamento è effettuato da un’ autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*;
- il Regolamento, alla Sezione 4, prevede tra l’altro che il RPD:
 - a) *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (articolo 37, paragrafo 6);
 - b) deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”* (articolo 37, paragrafo 5);
 - c) *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97);
 - d) non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti e deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali; riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (articolo 38);
- ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera i), del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, il Segretario Generale supporta l’Autorità con riguardo, tra l’altro, al coordinamento funzionale delle misure di sicurezza dei dati sensibili e riservati oggetto di trattamento da parte dell’Autorità;
- l’Autorità, Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è tenuta alla designazione del RPD, ricadendo nella

- fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;
- l'avviso SGE n. 1/2021 invitava i dirigenti e i funzionari di alta professionalità a far pervenire la propria manifestazione di interesse in relazione alla posizione di Responsabile della Protezione dei Dati personali;
 - il citato avviso 1/2021 invitava a presentare la propria candidatura anche il personale, in possesso dei requisiti prescritti già investito di altre responsabilità di struttura nell'ambito dell'Autorità, non comportando il conferimento dell'incarico di RPD necessariamente mutamenti in termini di assegnazione;
 - in riscontro all'avviso sono pervenute n. 2 candidature.

RITENUTO:

- necessario, in considerazione della cessazione dell'incarico dell'attuale Responsabile per la protezione dei dati personali per cessazione di servizio, procedere alla nomina del suddetto Responsabile;
- opportuno, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'Autorità, dei trattamenti di dati personali effettuati, nonché del ruolo, compiti e funzioni attribuite dal Regolamento al RPD, individuare quest'ultimo tra i dirigenti o funzionari di alta professionalità dell'Autorità in possesso delle caratteristiche, requisiti e competenze richiesti dal Regolamento medesimo;
- che l'incarico di RPD, ferma la sua natura fiduciaria, non comporti necessariamente mutamenti in termini di assegnazioni e che possa essere conferito anche al personale che, in possesso dei requisiti prescritti, sia già investito di altre responsabilità di struttura nell'ambito dell'Autorità, garantendo l'assenza di conflitti di interesse relativamente alle posizioni organizzative ricoperte;
- che, l'[omissis] – funzionario di alta professionalità dell'Autorità, [omissis], con formazione giuridica anche *post lauream* maturata in ambito civilistico – abbia dato prova e sia in possesso delle attitudini e delle qualità professionali richieste per l'assolvimento dell'incarico, di un adeguato livello di conoscenza specialistica, delle competenze e delle condizioni di cui alla Sezione 4, del Regolamento e sia pertanto idoneo a svolgere le funzioni di RPD

DELIBERA

1. di designare, a decorrere dal 24 marzo 2021, l'[omissis] quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 2016/679/UE;
2. di stabilire che il RPD, nel rispetto dei requisiti e delle prerogative previste dalla Sezione 4 del Regolamento, è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, ai responsabili

- del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire a richiesta del titolare del trattamento un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
 - d) cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per le questioni connesse al trattamento dei dati;
 - e) tenere il registro contenente l'insieme e la sintesi delle specifiche attività di trattamento dell'Autorità che rimangono sotto la responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni dagli stessi impartite;
 - f) trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della normativa in materia di protezione di dati personali;
3. di assicurare, al RPD, attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, il sostegno e le risorse, anche economiche, necessarie per assolvere i compiti e funzioni previsti dal Regolamento;
 4. di stabilire che l'[omissis] continui a svolgere le funzioni assegnate con precedenti deliberazioni ed atti;
 5. di dare mandato al Segretario Generale e al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni di competenza;
 6. di pubblicare il nominativo e i dati di contatto del RPD e di comunicarli all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

(Documento firmato digitalmente)